



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 187 LEGISLATURA N. VIII

DE/AM/S08    Oggetto:    Art. 2 bis comma 3 LR n. 15/1997 "Disciplina del  
0 NC                    tributo speciale per il deposito in discarica dei  
                             rifiuti solidi", così come modificata dalla LR n.  
Prot. Segr.         20/2008 - Individuazione dei formati, dei termini e  
1396                    delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei  
                             dati al catasto regionale dei rifiuti per la  
                             certificazione della percentuale di raccolta  
                             differenziata.

L'anno duemilaotto addì 22 del mese di settembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente      |
| - Petrini Paolo      | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore       |
| - Ascoli Ugo         | Assessore       |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore       |
| - Donati Sandro      | Assessore       |
| - Giaccaglia Gianni  | Assessore       |
| - Marcolini Pietro   | Assessore       |
| - Mezzolani Almerino | Assessore       |
| - Pistelli Loredana  | Assessore       |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore       |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Articolo 2 bis, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20.

Individuazione dei formati, dei termini e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata.

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**D E L I B E R A**

1. di dare attuazione al comma 3 dell'articolo 2 bis della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla legge regionale 15 luglio 2008, n. 20;
2. di approvare, ai fini dell'applicazione della modulazione del tributo, prevista all'art.2 bis della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20, i formati, i termini, le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che i Comuni, i loro Consorzi, costituiti ai sensi dell'art.7 della L.R.n°28/1999, nonché i soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti dagli stessi delegati, sono tenuti a comunicare al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta;
3. di stabilire che la mancata, o difforme, trasmissione dei dati rispetto alle disposizione dei cui all'Allegato A) determina l'esclusione del Comune dai vantaggi derivanti dall'applicazione della modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al punto 2), in quanto i dati non possono essere validati dall'ARPAM;
4. di stabilire, inoltre, che le disposizioni dell'allegato A), di cui al punto 2), costituiscono una prima fase applicativa e che potranno essere integrate o modificate qualora se ne ravvisasse la necessità sulla base dell'esperienza condotta o a seguito di variazioni delle disposizioni di legge in materia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
*Dott. Bruno Brandoni*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
*Dr. Gian Mario SPACCA*

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa e atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 2, dalla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19 e dalla Legge Regionale 15 luglio 2008, n. 20;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materie ambientale";
- DGR 560 del 14 aprile 2008, "LR n. 28/1999 – revoca della DGR 1053/2001 così come rettificata dalla DGR 1408/2001 ed approvazione dell'atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica".

#### Motivazione

Il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce una serie di disposizioni, riprese dai principi della precedente normativa (Dlgs.22/1997), tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e a ridurre conseguentemente le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, prevedendo, al riguardo, anche incentivi di tipo fiscale.

La legge 28 dicembre 1995 n. 549 (art. 3 commi da 24 a 40), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

L'ammontare dell'imposta è stabilito annualmente dalla Regione entro i limiti massimi e minimi fissati dalla legislazione nazionale. Ogni Regione ha la facoltà di determinare i criteri per stabilire all'interno del *range* prefissato dallo Stato l'ammontare dell'imposta.

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla legge regionale 15 luglio 2008, n. 20, regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, determinando all'art. 2 il tributo e prevedendo al successivo articolo 2-bis la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata, rimanendo sempre all'interno del *range* fissato dalla legge 549/1995.

Precisamente, l'art. 2-bis prevede il pagamento ridotto del tributo in funzione della percentuale di superamento del livello di Raccolta Differenziata rispetto alla normativa statale, con evidenti vantaggi economici per i Comuni più virtuosi. La scelta legislativa operata dalla Regione Marche è volta, nel ri-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

spetto delle competenze alla Stessa attribuite dalla Legge 549/95, ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla normativa statale e comunitaria, e scongiurare l'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo, prevista dall'art. 205 del D.Lgs. n°152/2006, nel caso di non raggiungimento degli stessi.

Per l'applicazione della modulazione del tributo la LR 15/97, all'art 2-bis, comma 3, prevede che la Giunta Regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAM, definisca il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini, le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di RD raggiunta.

Con DGR 560 del 14 aprile 2008 sono stati identificati i criteri e i metodi di calcolo della raccolta differenziata, mentre con la presente deliberazione vengono definiti i formati, i termini, le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati relativi alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai singoli Comuni ed avvalersi, quindi, del beneficio economico del pagamento ridotto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

La mancata o difforme trasmissione dei dati rispetto alle disposizione dei cui all'Allegato A) determina l'esclusione del Comune dai suddetti vantaggi, per l'impossibilità, da parte dell'ARPAM, di procedere alla validazione dei dati per la certificazione della percentuale di RD raggiunta dall'ente.

A tal fine si sono svolti degli incontri con l'ARPAM nei giorni 18/06/2008 e 26/08/2008. In seguito a tali incontri è stato definito l'atto riportato nell'allegato A) nell'esito dell'istruttoria.

L'istruttoria del presente atto è stata curata dalla Dott.ssa Patrizia Giacomini.

### Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

1. di dare attuazione al comma 3 dell'articolo 2 bis della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla legge regionale 15 luglio 2008, n. 20;
2. di approvare, ai fini dell'applicazione della modulazione del tributo, prevista all'art.2 bis della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20, i formati, i termini, le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che i Comuni, i loro Consorzi, costituiti ai sensi dell'art.7 della L.R.n°28/1999, nonché i soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti dagli stessi delegati, sono tenuti a comunicare al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta;
3. di stabilire che la mancata, o difforme, trasmissione dei dati rispetto alle disposizione dei cui all'Allegato A) determina l'esclusione del Comune dai vantaggi derivanti dall'applicazione della modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al punto 2), in quanto i dati non possono essere validati dall'ARPAM;

r



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. di stabilire, inoltre, che le disposizioni dell'allegato A), di cui al punto 2), costituiscono una prima fase applicativa e che potranno essere integrate o modificate qualora se ne ravvisasse la necessità sulla base dell'esperienza condotta o a seguito di variazioni delle disposizioni di legge in materia.

Il responsabile del procedimento

(Paola Cioni)

VISTO

Il dirigente P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e  
Cooperazione Ambientale

(Isarema Cioni)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio  
(Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Bruno Brandoni)

Bruno Brandoni

ALLEGATI

8



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato A)**

Formati, termini, modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati che i Comuni, i loro Consorzi Obbligatori e i soggetti gestori del servizio, dagli stessi delegati, sono tenuti a comunicare al Catasto regionale dei rifiuti ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta per l'applicazione della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata prevista dall'articolo 2-bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".



## 1. Modalità e formato di trasmissione dei dati

I Comuni, i Consorzi Obbligatoriosi di cui all'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 ed i soggetti gestori del servizio, dagli stessi delegati, di seguito denominati "utenti", devono trasmettere informaticamente i dati inerenti la raccolta differenziata tramite l'applicazione denominata **O.R.So** (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), che è un programma gestionale, funzionante su rete internet, predisposto alla memorizzazione e al salvataggio dei dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio regionale.

Sul sito [www.arpa.marche.it/orso](http://www.arpa.marche.it/orso) è disponibile il **manuale di utilizzo** inerente il sistema O.R.So. Per qualsiasi problema è possibile inoltrare una mail al seguente indirizzo: [orso@ambiente.marche.it](mailto:orso@ambiente.marche.it).

Il sistema O.R.So è gestito dal **Catasto Regionale dei Rifiuti**, istituito presso l'ARPAM\_ Dipartimento provinciale di Pesaro.

Il sistema O.R.So è reperibile alla url <http://arpa.marche.it/orso>.

Per accedere al sistema ogni utente deve richiedere all'ARPAM la **passwords di accesso** e quella **di validazione**, necessaria per la chiusura della scheda inviando una formale richiesta o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la posta elettronica certificata (si veda il punto 3. Posta elettronica certificata)

La richiesta delle passwords di accesso e di validazione deve avvenire utilizzando il modello scaricabile dal sito [www.arpa.marche.it/orso](http://www.arpa.marche.it/orso), che contiene anche l'atto di delega che l'utente deve obbligatoriamente compilare nel caso in cui deleghi la compilazione al gestore del servizio.

L'indirizzo di posta a cui inviare la richiesta delle passwords di accesso e di validazione è: Catasto Regionale dei Rifiuti c/o ARPAM - Dipartimento provinciale di Pesaro, Via Barsanti, n°8 – 61100 - Pesaro.

L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta delle passwords di accesso e di validazione è: [arpam.orso@emarche.it](mailto:arpam.orso@emarche.it)

Il sistema O.R.So prevede un accesso tramite autenticazione che avviene grazie alla selezione dell'utente (es. nome del Comune) sulla pagina principale del sito <http://arpa.marche.it/orso> seguita dalla digitazione della relativa password.

Il sistema si compone di 8 sezioni:

1. Dati generali
2. Rifiuti
3. Infrastrutture di servizio
4. Info aggiuntive
5. Costi dei servizi
6. Sistema tariffario



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. Report
8. Servizio

Al fine di sfruttare a pieno tutte le potenzialità del sistema O.R.So. è consigliata la compilazione completa di tutte le sezioni. La sezione costi dei servizi è fondamentale per chi desidera, con l'utilizzo di questo sistema, compilare in maniera automatica il MUD. A tal fine nella sezione report è possibile consultare la procedura da seguire.

Le **sezioni obbligatorie** ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta per l'applicazione della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, sono:

- **sezione dati generali**
- **sezione rifiuti.**

***Come iniziare l'inserimento dei dati***

La **sezione dati generali** si compone di 3 schede:

1. scheda compilatore
2. scheda informazioni comune
3. scheda presenze turistiche

La **scheda compilatore** contiene i riferimenti del compilatore, in modo che quest'ultimo possa essere contattato dal catasto per eventuali chiarimenti o correzioni.

I **campi** della scheda compilatore **che devono essere obbligatoriamente compilati** sono:

- **nome**
- **cognome**
- **qualifica:** in questo campo deve essere chiara la qualifica della persona che compila e la struttura di appartenenza (es: funzionario tecnico dell'ufficio rifiuti del comune di ....., impiegato di..... (specificare il nome del gestore), ecc.)
- **telefono**
- **indirizzo**
- **e-mail.**

La **scheda informazioni comune** contiene le informazioni anagrafiche del Comune, ai fini del MUD, tali dati, corrispondono a quelli inseriti nella scheda anagrafica SA1 del MUD. **Tutti i campi debbono essere obbligatoriamente compilati.**





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La **scheda presenze turistiche** è facoltativa. Nel caso di compilazione di tale scheda si devono soltanto spuntati i mesi di maggior affluenza turistica sul territorio comunale.

La **sezione rifiuti**, inizialmente vuota, deve essere compilata dall'utente **inserendo obbligatoriamente tutti i rifiuti** raccolti sul territorio comunale o tramite la selezione dei codici CER dall'elenco predefinito o definendo altre tipologie di rifiuti.

Per ogni scheda rifiuto i **campi che devono essere obbligatoriamente compilati** sono:

- **modalità di raccolta del rifiuto**
- **quantità di rifiuto prodotta, espressa in chilogrammi (Kg), cui la dichiarazione si riferisce**
- **ditta responsabile del trasporto**
- **impianto presso il quale il rifiuto viene conferito.**

Per i rifiuti definiti dall'utente è necessario specificare la provenienza e la destinazione di recupero e/o di smaltimento. Nel caso in cui un rifiuto definito dall'utente venga in parte recuperato e in parte smaltito è necessario compilare due schede rifiuto, una per la quantità di rifiuto recuperato, l'altra per la quantità di rifiuto smaltito.

E' possibile dettagliare l'informazione sui quantitativi prodotti sia su base temporale (compilando la quantità di rifiuto prodotto in ogni mese dell'anno) o per singolo trasporto, il sistema provvede ad eseguire automaticamente la somma dei singoli quantitativi riportandola nel campo relativo la produzione annuale.

Il quantitativo di rifiuti prodotti deve corrispondere al quantitativo o alla somma dei quantitativi attribuiti ad una o più ditte che ne effettuano il trasporto e al quantitativo dichiarato nel campo delle ditte di recupero o smaltimento. Qualora i totali dichiarati siano incongruenti, specificare nel campo note il motivo dell'anomalia.

Le ditte effettuanti il trasporto o gli impianti di conferimento devono essere selezionati fra quelli presenti nella banca dati esistente. Il Catasto Regionale dei Rifiuti aggiornerà dopo opportuna verifica i dati relativi alle aziende su segnalazione degli utenti.

Con l'assistenza dell' ARPAM è possibile trasferire dati nell'applicazione O.R.So. da singoli software di proprietà.

Gli utenti devono indicare chiaramente gli eventuali **rifiuti speciali prodotti dal Comune**, che andranno inseriti nella scheda RIF del MUD.

#### ***Come terminare l'inserimento dei dati***

Al termine dell'inserimento dei dati in tutti i campi obbligatori della due sezioni dati generali e rifiuti è necessario che il Comune o il Consorzio Obbligatorio di cui all'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, chiuda la scheda. La **chiusura è la fase di validazione** dei dati inseriti da parte degli u-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tenti. La scheda non è più modificabile. La chiusura della scheda avviene inserendo la password di validazione.

Si precisa che la mancata chiusura della scheda equivale alla non compilazione della scheda e quindi alla impossibilità di applicazione della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata prevista dall'articolo 2-bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

## 2. Termini di trasmissione dei dati

Gli utenti devono trasmettere i dati secondo la seguente tempistica:

1. prima trasmissione entro il **31 luglio dell'anno corrente** con la compilazione dei dati nella sezione rifiuti fino al mese di giugno;
2. seconda trasmissione entro il **31 gennaio dell'anno successivo** con la compilazione dei dati nella sezione rifiuti fino al mese di dicembre dell'anno precedente.

Non è possibile inserire i dati relativi all'anno precedente oltre la data del **31 gennaio dell'anno successivo**.

I dati trasmessi entro tale data sono i dati che l'ARPAM provvede a validare e a trasmettere alla struttura competente della Regione Marche per l'applicazione della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata prevista dall'articolo 2-bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

L'ARPAM entro il **20 marzo** dell'anno successivo valida i dati inseriti dagli utenti relativi all'anno precedente e li trasmette alla struttura competente della Regione.

L'ARPAM durante la fase di validazione dei dati può richiedere agli utenti chiarimenti e integrazioni.

La struttura competente della Regione entro il **10 aprile** notifica alla Provincia e ai soggetti gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio regionale il decreto con indicati, dagli utenti che hanno trasmesso i dati, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, la percentuale di superamento della raccolta differenziata rispetto alla normativa statale e la conseguente riduzione del tributo.

## 3. Posta elettronica certificata

Le caselle di posta elettronica certificata consentono l'invio di posta elettronica con valore legale in conformità a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82 del 7/03/2005 e D.Lgs. n.159 del 4/04/2006 e successive modificazioni).

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata (DPR 68/2005), equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito [www.emarche.it](http://www.emarche.it).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**4. Riferimenti e contatti**

**Sistema O.R.So**

Indirizzo e-mail da utilizzare per contattare il Catasto Regionale dei Rifiuti	<a href="mailto:orso@ambiente.marche.it">orso@ambiente.marche.it</a>
Indirizzo di posta elettronica certificata del Catasto Regionale dei Rifiuti	<a href="mailto:arpam.orso@emarche.it">arpam.orso@emarche.it</a>
Indirizzo di posta a cui inviare eventuali richieste	Catasto Regionale dei Rifiuti c/o ARPAM - Dipartimento provinciale di Pesaro, Via Barsanti, n°8 - 61100 - Pesaro
Sito di riferimento del sistema O.R.So	<a href="http://www.arpa.marche.it/orso">www.arpa.marche.it/orso</a>

**Posta elettronica certificata**

Sito di riferimento della posta elettronica certificata	<a href="http://www.emarche.it">www.emarche.it</a>
---	--